

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. **Oggetto della fornitura.** Le presenti condizioni generali si applicano a e disciplinano tutti i rapporti tra Maflex S.r.l., C.F. e P.IVA 02809260132, con sede in 22070 – Carbonate (CO), Via S. Ambrogio n. 2 (di seguito, “**Maflex**”) e i suoi fornitori, siano essi identificati in società, imprese individuali commerciali, enti, etc. (di seguito, il “**Fornitore**”) (di seguito, ciascuna singolarmente, la “**Parte**” e congiuntamente, le “**Parti**”).

Tutti gli acquisti effettuati da Maflex verso i propri Fornitori e/o le attività di assemblaggio ad essi commissionate saranno disciplinate dagli ordini di acquisto di volta in volta condivisi tra Maflex e il Fornitore e/o emessi e/o ricevuti e/o, anche semplicemente confermati da Maflex su richiesta del Fornitore (di seguito, “**Ordini**”), contenenti le condizioni economiche e particolari del rapporto contrattuale e dalle presenti condizioni generali.

Il rapporto di acquisto e/o di lavorazione e/o assemblaggio avrà ad oggetto l’acquisto da parte di Maflex dei beni descritti in ciascun Ordine o l’affidamento di attività di assemblaggio da eseguirsi esclusivamente presso la sede o le sedi del Fornitore, attività anch’esse descritte in ciascun Ordine, cui si fa espresso e integrale rinvio (di seguito, l’“**Attività**”).

L’accettazione, da parte del Fornitore, di ciascun Ordine formulato da Maflex costituisce piena e incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali, che potranno essere derogate solo per iscritto dalle Parti e, anche in tal caso, le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.

Nel caso in cui l’Ordine sia inviato o confermato da Maflex al Fornitore a mezzo mail, l’Ordine si considererà confermato in caso di mancata risposta entro il termine di 48 (quarantotto) ore dal ricevimento.

Le presenti Condizioni Generali si applicano anche nei casi in cui il Fornitore effettui un Ordine per via telefonica o verbalmente.

Con la conferma o l’accettazione dell’Ordine, il Fornitore altresì rinuncia espressamente all’applicazione di proprie condizioni generali, neppure in via parziale, salvo il diverso accordo tra le Parti.

2. **Prezzi e condizioni di pagamento.** I prezzi si intendono stabiliti esclusivamente per ogni singolo Ordine, salvo quanto diversamente pattuito per iscritto; essi sono comprensivi delle spese di imballaggio, trasporto, carico/scarico e/o, più in generale, di consegna, salvo quanto diversamente previsto tra le Parti.

In caso di mancata e/o parziale esecuzione dell’Ordine da parte del Fornitore, Maflex si riserva di sospendere i pagamenti pattuiti tra le Parti o previsti nell’Ordine, senza che ciò possa comportare qualsivoglia onere di indennizzo e/o di risarcimento e/o di ristoro a danno di Maflex.

3. **Consegna.** Le modalità di consegna vengono determinate tra le Parti in ciascun Ordine, cui si fa espresso e integrale rinvio. In caso di mancata previsione delle modalità di consegna all’interno degli Ordini, il Fornitore consegnerà con modalità Franco Destino, quindi, con trasporto presso la sede di Maflex.

4. **Impegni e Garanzia.** Il Fornitore si impegna a fornire i beni oggetto di Ordine o a eseguire le lavorazioni commissionate da Maflex alla perfetta regola dell’arte, in conformità agli standard qualitativi dalla stessa indicati e, in ogni caso, nel rispetto dei più alti standard qualitativi del settore.

Il Fornitore dichiara e garantisce:

- di disporre di una propria organizzazione, di mezzi /o macchinari adeguati e di personale qualificato per l’esecuzione delle Attività e si impegna a mantenerli tali per l’intera durata del rapporto di fornitura;
- di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle Attività, ivi comprese le autorizzazioni per l’utilizzo di macchinari nel rispetto delle norme di legge;
- che le Attività saranno svolte esclusivamente presso la propria sede e/o il proprio magazzino regolarmente registrato e iscritto presso la competente Camera di Commercio e che, in caso di spostamento di beni, merci o prodotti semilavorati o finiti, il Fornitore dovrà rispettare ogni norma di legge applicabile e con documentazione conforme alle regole di trasporto merci, con ogni rischio a proprio carico, informando tempestivamente Maflex;
- laddove applicabili, di adempiere a tutti gli obblighi di natura previdenziale, erariale, contributiva, assicurativa, nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro, imposti da tutte le leggi, normative e/o regolamenti applicabili (tra cui il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), obbligandosi sin d’ora a manlevare e tenere indenne Maflex da ogni e qualsivoglia danno e/o pregiudizio che dovesse derivare al riguardo. Il Fornitore che abbia nel proprio organico dei lavoratori dipendenti si impegna a inviare a Maflex il proprio DURC aggiornato, con cadenza almeno trimestrale, pena il diritto di Maflex alla risoluzione del contratto, con riserva di risarcimento del danno.

Ai sensi delle presenti condizioni generali, in deroga alle disposizioni del Codice Civile, le Parti espressamente pattuiscono che, per le Attività che prevedono l'acquisto di determinati prodotti o beni, il Fornitore si impegna a prestare garanzia sulla loro conformità alle specifiche tecniche, alle proprie certificazioni ed esenti da vizi e/o difformità per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna.

Per le Attività che hanno ad oggetto una lavorazione o l'assemblaggio, le Parti espressamente pattuiscono un impegno di garanzia sulla lavorazione o l'assemblaggio per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna dell'Attività.

L'azione di garanzia è, in ogni caso, esercitabile da Maflex entro 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.

Maflex avrà diritto alla garanzia di cui al presente articolo a condizione che Maflex denunci al Fornitore, per iscritto e a mezzo e-mail, il vizio e/o difetto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua scoperta.

In caso di esercizio della garanzia ai sensi del presente articolo, Maflex, a sua scelta, potrà:

- chiedere l'immediata sostituzione o riparazione del prodotto viziato e/o difettoso e/o non conforme, ovvero, per i casi di lavorazioni o assemblaggio, l'immediata riparazione o ripetizione della parte di Attività non conforme, a spese del Fornitore;
- chiedere e ottenere la restituzione del prezzo oggetto di dell'Attività viziata o non conforme in proporzione al prodotto e/o lavorazione viziata e/o difettosa e/o non conforme.

5. Diritto alla compensazione. Qualora Maflex dovesse vantare diritti di credito nei confronti del Fornitore, per qualsiasi ragione sorti, Maflex avrà il diritto di compensare, in tutto o in parte, tali crediti con le eventuali somme dovute al Fornitore, rimossa sin d'ora qualsivoglia eccezione da parte di quest'ultimo.

6. Forza Maggiore. Il Fornitore può sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o eccessivamente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà, che si verifichi sul territorio di amministrazione, di produzione o di consegna ovvero nel tragitto tra i quali: (i) guerre, conflitti armati, invasioni od operazioni militari, sommosse civili, rivolte o ribellioni; (ii) atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) provvedimenti e/o restrizioni da parte delle Autorità Pubbliche; (iv) pesti, pandemie, epidemie, calamità naturali; (v) esplosioni, incendi, black out o guasti prolungati; (vi) scioperi, occupazioni, boicottaggi prolungati, etc.

Qualora il Fornitore invochi la presente clausola è liberato dal proprio obbligo di adempiere all'obbligazione contrattuale a partire dal momento in cui l'impedimento abbia comportato il mancato adempimento e qualora l'avviso di ciò venga dato tempestivamente o, se l'avviso di ciò non è dato tempestivamente, dal momento in cui Maflex abbia ricevuto notizia dell'impedimento.

Ove la sospensione causata da forza maggiore si protragga per più di 4 (quattro) settimane, Maflex avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale, inviando all'altra Parte entro 15 (quindici) giorni una comunicazione scritta di recesso senza che ciò comporti alcun risarcimento del danno.

7. Divieto di subappalto. Qualora oggetto degli Ordini siano attività di lavorazione o assemblaggio, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, per qualsiasi ragione, in tutto o in parte, gli Ordini, fatto salvo il diverso accordo scritto tra le Parti.

8. Responsabilità del Fornitore. Il Fornitore dichiara fin d'ora, e si impegna in tal senso assumendosene integralmente l'obbligo, anche in via risarcitoria, di manlevare e tenere indenne Maflex da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, dipendenti, collaboratori, sub-fornitori, sub-appaltatori o altro soggetto o entità coinvolto nella catena produttiva del Fornitore, connessa a e/o derivante da infortuni sul lavoro, danni a terzi o a cose di terzi, mancato pagamento dei contributi, irregolarità della documentazione DURC, laddove prevista, violazioni di legge e/o di regolamenti, etc.

Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne Maflex da tutte le richieste e/o accertamenti che quest'ultima dovesse ricevere per il pagamento dei contributi previdenziali eventualmente non versati dal Fornitore, anche ad esito degli accertamenti attivati ai sensi del D.Lgs. 276/2003, impegnandosi, altresì, a rimborsare a Maflex tutti i costi sostenuti derivanti da tali accertamenti, ivi comprese le ragionevoli spese legali dalla stessa sostenute.

In ogni caso, il rapporto intercorso tra il Fornitore e Maflex, seppur continuativo, non darà luogo a impegni di quest'ultima a ordini minimi, fermo restando in ogni caso il diritto di Maflex di interrompere le richieste di forniture a seconda delle proprie esigenze, con espressa rinuncia da parte del Fornitore a qualsivoglia risarcimento del danno, indennità o altro.

9. Risoluzione del rapporto. Maflex potrà risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in via immediata, nei seguenti casi:

- Violazione, anche parziale, da parte del Fornitore, di anche uno solo degli impegni assunti ai sensi dell'art. 1 nell'esecuzione delle Attività;

- Violazione, anche parziale, da parte del Fornitore, delle modalità e dei termini di consegna previsti ai sensi dell'art. 3;
- Violazione, anche parziale, da parte del Fornitore, di anche uno solo degli impegni assunti ai sensi dell'art. 4 o in caso di non conformità delle dichiarazioni di cui al medesimo art. 4;
- Violazione, anche parziale, da parte del Fornitore, del divieto di subappalto ai sensi dell'art. 7;
- Violazione, anche parziale, da parte del Fornitore, degli impegni di cui all'art. 9.

Gli effetti della risoluzione si produrranno al momento del ricevimento, da parte del Fornitore, della comunicazione di risoluzione inviata da Maflex a mezzo raccomandata a/r o PEC con cui dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Resta salvo in ogni caso il diritto di Maflex al risarcimento di ogni danno patito.

- 10. Disposizioni generali.** Qualora anche una sola delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare o diventare invalide, nulle o annullabili ai sensi della legge applicabile, tutte le altre previsioni delle Condizioni Generali che non risulteranno in tal modo inficiate saranno considerate valide ed applicabili dalle Parti e le stesse, nei limiti consentiti dalla legge, porranno in essere ogni sforzo per modificare tali disposizioni invalide, nulle o annullabili, in modo da conformare il contratto alla legge applicabile.
- 11. Controversie.** Ogni controversia circa l'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente rapporto contrattuale, sarà regolata dalla vigente legislazione italiana e sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.
- 12. Codice Etico e Modello ex D.lgs. 231/2001.** Il Fornitore, nei rapporti con Maflex si impegna, anche per il proprio personale dipendente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, adottati da Maflex e consultabili sul sito internet www.maflexsrl.it, accettandone integralmente i contenuti che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore, sarà facoltà di Maflex recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax o posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso l'ulteriore diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore espressamente accetta ed approva, dichiarando di averle adeguatamente esaminate, le seguenti clausole: art. 3 (Consegna); art. 4 (Impegni e Garanzie); art. 5 (Diritto alla compensazione); art. 7 (Divieto di subappalto); art. 8 (Responsabilità del Fornitore); art. 9 (Risoluzione del rapporto contrattuale); art. 11 (Controversie).

Rev. 02 del 21.10.2025